



*Stagione Sportiva  
2017/2018*

COMUNICATO UFFICIALE N. 143

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 novembre 2017 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO RUTIGLIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **STEFANO RUTIGLIANI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi otto di** squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FLAVIO FRACCALVIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FLAVIO FRACCALVIERI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di** squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **NINO BUSACCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NINO BUSACCA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due di** squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA MANNATRIZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **LUCA MANNATRIZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver rilasciato, il giorno dopo una gara della sua squadra, sul proprio profilo social "facebook" dichiarazioni offensive contro l'allenatore della squadra avversaria, sig. Domenico Walter, del seguente tenore: "vedere il proprio pivot lanciato verso la porta avversaria sgambettato dall'allenatore nella propria area tecnica è veramente senza onore per una persona che si definisce corretta e di sport. Mi consola che persone così ce ne

- sono poche e spero che scompaiano uomini piccoli così.....”;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
- Ritenuto che:
- in base agli atti risulta che le dichiarazioni del sig. Luca Mannatrizio si siano limitate a commentare quanto avvenuto sul campo di gioco, usando espressioni che non possono essere giudicate offensive nei confronti del tecnico della squadra avversaria, ma anzi rientrano nei limiti della lecita critica

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCA MANNATRIZIO non** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, lo proscioglie.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO DESIDERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO DESIDERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver tenuto un atteggiamento gravemente reticente e assolutamente non collaborativo in fase di audizione della Procura Federale, impedendo in tal modo l’accertamento della identità dell’autore o degli autori degli insulti razziali rivolti nei confronti del calciatore Omar Mendola in occasione della gara Atletico Fiumicino-Ladispoli del 21.01.2017;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- letta la memoria del legale del deferito del 10/11/2017.

Ritenuto che:

- dall’istruttoria come condotta dalla Procura non emerge alcun comportamento reticente da parte del deferito cui neppure è stato direttamente richiesto se avesse o meno individuato l’autore della frase razzista;
- l’accusa muove da quanto riferito dal sig. Matteo Bellucci, secondo cui il deferito avrebbe detto che la società conosceva i responsabili: frase questa di per sé insufficiente a comprovare l’illecito e comunque pronunciata alla presenza di altre quattro persone le quali invece non l’hanno confermato;
- pertanto non è raggiunta prova sufficiente a superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza del deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FABIO DESIDERI non** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, lo proscioglie.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA MANZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUCA MANZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, per aver consentito o non impedito la partecipazione della società, attraverso la squadra “Allievi Regionali” e per aver fatto svolgere una gara amichevole nell’ambito del raduno per giovani calciatori organizzato dal sig. Branca Emiliano, senza accertarsi che ci fosse stata la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n.1 del Settore stesso della FIGC nella stagione 2016/17;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito il quale nel corso della audizione davanti alla Procura Federale ha ammesso di aver disputato l’incontro amichevole contro una squadra composta “da giocatori giovani per lo più stranieri ..... “ e dunque avrebbe

dovuto, in qualità di allenatore responsabile della propria squadra, verificare che il raduno fosse stato preventivamente autorizzato

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANLUCA MANZI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA ROSONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUCA ROSONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, e 40, lett D, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l'espletamento di attività di allenatore della prima squadra della società ASD Valle Aterno Fossa, in collaborazione con il sig. Davide Centi, persone non abilitate e prive di qualsiasi qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- l'illecito risulta confessato dal deferito ma che l'atteggiamento in sede d'istruttoria è stato estremamente collaborativo;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANLUCA ROSONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO PACILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MATTEO PACILLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver postato e condiviso sul proprio profilo facebook uno striscione dei tifosi del Rieti contenente la parola "INDEGNI" a margine della partita Rieti - Avezzano (valida per il Campionato di Serie D) e per un commento a tale suddetta gara contenente informazioni rivelatesi del tutto non veritiere riguardo ad un presunto flusso di scommesse anomale che si sarebbe registrato intorno a tale gara fino al punto da determinare i Bookmakers a bloccare le puntate sulla stessa. Ma, vieppiù, lessicalmente costruito in modo tale da ingenerare nei lettori il dubbio che tale incontro fosse stato fatto oggetto di un presunto accordo illecito tra i tesserati per far vincere la squadra ospite;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito il cui tardivo pentimento non solo appare inutile ma anzi eloquente comprova dell'illecito.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MATTEO PACILLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO GIACOMARRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DOMENICO GIACOMARRO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, per il tramite dell'avv. D.G. (soggetto non tesserato) fornito alla ex società di appartenenza del Giacomarro (A.P. Turris Calcio ASD) - allo scopo di ottenere dalla società stessa una somma di denaro in precedenza fatto oggetto di un atto di pignoramento presso terzi – una certificazione all'apparenza rilasciatagli dal

Tribunale Civile di Marsala - Ufficio Escuzioni Immobiliari, attestante la non pendenza a proprio carico di procedure esecutive immobiliari (et inde, la mancata iscrizione a ruolo del ricordato atto di pignoramento presso terzi) ma, in realtà, artefatta e modificata (mediante la cancellazione con correttore delle lettere “im” poste a comporre la parola “Immobiliari”) onde certificare la non pendenza di procedure esecutive immobiliari;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- dall’istruttoria condotta dalla Procura Federale non si ricava con sufficiente grado di certezza che l’alterazione del certificato rilasciato dal Tribunale di Marsala sia imputabile al deferito Domenico Giacomarro non essendo a tal fine sufficiente l’esistenza di uno stretto vincolo parentale tra il deferito e il legale che ha trasmesso tale certificato alla società Turris Calcio;

**P.Q.M.**

- dichiara il sig. **DOMENICO GIACOMARRO non** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, lo proscioglie.

Firenze, 24 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alberto Maria Bruni)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera